

Osservatorio Fillea Casa Abitare Sostenibile Newsletter

12-18 febbraio 2011
a cura di Giuliana Giovannelli

Sommario:

Regione Liguria: Risparmio energetico: Prov. Genova: progetto per risparmio energetico dei condomini

Regione Veneto: Certificazione energetica: ok al registro regionale dei certificati energetici. In arrivo una procedura informatica di presentazione delle attestazioni

Risparmio energetico: Detrazioni 55%: la ritenuta del 10% non compensa le imposte. Solo il credito di imposta può essere oggetto di compensazione, nessuna agevolazione per le imprese individuali

Rinnovabili: . Dlgs rinnovabili, completato l'iter parlamentare. Via libera dalla commissione Industria di Palazzo Madama allo schema di decreto che recepisce la direttiva 2009/28/CE

Rinnovabili: Assopannelli: incentivi a biomassa da ripensare

Rinnovabili: GSE: attivo il nuovo portale web per domande terzo conto energia

Rinnovabili: Fotovoltaico, il GSE puntualizza sui numeri degli impianti. La risposta ai produttori che contestavano i dati sugli impianti in esercizio

Certificazione di sostenibilità ambientale: Quanto costa la certificazione Leed. Tasse, documentazione, progettazione, messa in servizio, costruzione, ecco come si distribuiscono i costi per la certificazione di un edificio

Qualità architettonica: Scia, il DI Calderoli riduce a 30 giorni i tempi per i controlli. Chiarita la sostituzione della Denuncia di inizio attività con la nuova procedura, escluse Super-Dia e autorizzazioni delle Soprintendenze

Energia nucleare: Governo: ok a parere Regioni sul nucleare prima della Conferenza unificata. Nel correttivo al Dlgs 31/2010 riconosciuta la necessità del parere obbligatorio non vincolante della Regione sul rilascio dell'autorizzazione unica

Regione Liguria: Risparmio energetico: Prov. Genova: progetto per risparmio energetico dei condomini

12/02/2011. La Provincia di Genova, insieme alla Camera di Commercio e alla Banca Carige con il supporto dell'associazione AERE, hanno lanciato ieri il progetto pilota "Condomini Intelligenti", che mira al risparmio energetico attraverso la riqualificazione energetica delle strutture e degli impianti dei condomini

"E' un progetto fondamentale - ha spiegato il presidente della Provincia di Genova Alessandro Repetto - perché riguarda la realtà dei condomini, tra i fattori di maggior criticità per la sfida delle energie intelligenti, e può dare risposte molto positive sul risparmio energetico, la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo economico e gli stessi bilanci familiari". Il progetto prevede di sostituire e riqualificare gli impianti di riscaldamento condominiali vecchi e inefficienti e di ridurre le dispersioni termiche delle strutture senza costi aggiuntivi per le famiglie interessate.

La sua formula - spiega una nota della Provincia - prevede infatti che siano le imprese edili ed impiantiste del territorio ad assumerne gli investimenti, finanziati al 100% dal credito di Banca Carige, assistita dai consorzi di garanzia e con la controgaranzia di Provincia e Camera di Commercio nel progetto Impresa Più. Le imprese, utilizzando il meccanismo associativo delle ESCo (Energy Service Companies) vengono remunerate dalle quote di risparmio energetico (fino al 50-60%) ottenuto dalla riqualificazione di strutture e impianti termici.

I condòmini continueranno a versare per la gestione termica gli stessi importi di prima, senza aumenti, perché basterà l'abbattimento dei costi energetici ottenuto dall'efficienza dei nuovi sistemi a restituire, in sette anni, alle imprese gli investimenti iniziali e a permettere loro di ammortizzare il credito concesso da Banca Carige con le garanzie di Provincia e Camera di Commercio. Dopo i primi sette anni le bollette energetiche si abbasseranno notevolmente per i Condomini Intelligenti che godranno così anche di ulteriori benefici economici dal risparmio energetico.

L'iniziativa è stata inserita nel progetto europeo EnSure (Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply) che sperimenta azioni innovative e concrete per la riduzione dei consumi energetici residenziali in ambito urbano, e per aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Fonte: sito internet casa e clima

Regione Veneto: Certificazione energetica: ok al registro regionale dei certificati energetici. In arrivo una procedura informatica di presentazione delle attestazioni

14/02/2011 - La Giunta regionale veneta ha istituito il Registro regionale delle attestazioni di certificazione energetica.

"Con i decreti legislativi di recepimento di specifiche Direttive Europee - ha spiegato il vicepresidente Marino Zorzato, relatore del provvedimento di concerto con l'assessore ai lavori pubblici Massimo Giorgetti - è stato introdotto nella normativa italiana l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione o oggetto di negoziazione tra privati, a cura di un tecnico indipendente rispetto alla progettazione e realizzazione dell'edificio.

Le attestazioni di certificazione energetica vengono poi trasmesse alla Regione, che effettua attività di monitoraggio statistico inviando i risultati al Ministero dell'Ambiente".

“Il quantitativo di documentazione che perviene quotidianamente - ha aggiunto Zorzato - ha indotto a considerare modalità di registrazione delle attestazioni che risultino, da un lato, maggiormente funzionali al monitoraggio e, dall'altro, snelliscano l'attività di gestione documentale. A tal fine è stato istituito questo Registro regionale informatizzato a cui vengono attribuiti tutti gli effetti giuridici connessi alla ricezione e registrazione delle attestazioni”.

“Il passo successivo - ha annunciato Zorzato - sarà la riconsiderazione dell'intera procedura di presentazione delle attestazioni stesse mediante un applicativo informatico che si chiamerà “VE.NET.energia”, realizzato nell'ottica della semplificazione e dell'innovazione tecnologica”.

Lo sviluppo finale del sistema sarà in prospettiva un portale che renderà disponibile ai professionisti il software dedicato al rilascio delle certificazioni energetiche e contestualmente implementerà la relativa banca dati regionale, rendendola consultabile ai soggetti interessati.

Fonte: Regione Veneto

Risparmio energetico: Detrazioni 55%: la ritenuta del 10% non compensa le imposte. Solo il credito di imposta può essere oggetto di compensazione, nessuna agevolazione per le imprese individuali

14/02/2011 - Nessuna agevolazione per le imprese che effettuano lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica cui spetta la detrazione del 36% o del 55%. Per la ritenuta d'acconto del 10%, introdotta con la manovra estiva, valgono le regole previste dall'ordinamento. Le società non possono quindi utilizzare il suo importo in compensazione delle imposte dovute.

Lo ha chiarito il Sottosegretario di Stato per l'economia e le Finanze Sonia Viale rispondendo a un'interrogazione parlamentare sollecitata da imprese individuali e società di capitali, che avevano chiesto di utilizzare il credito derivante dalla ritenuta in compensazione delle imposte dovute, adottando un apposito codice tributo .

Il sottosegretario Viale, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, ha spiegato che la ritenuta d'acconto del 10% sui bonifici bancari e postali, effettuati dai contribuenti per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, è uguale a quelle esistenti a carico del reddito delle imprese.

D'altra parte, il DL 78/2010 – manovra estiva – non prevede modalità diverse di compensazione. Valgono quindi le regole generali in base alle quali il credito di imposta, risultante dalla dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato in compensazione dopo aver scomputato le ritenute d'acconto subite.

Viale ha poi puntualizzato che ad essere oggetto di compensazione non è la ritenuta d'acconto, ma il credito di imposta. Il diritto alla compensazione può quindi essere esercitato dal giorno successivo a quello in cui si chiude il periodo di imposta.

Il caso segnalato

L'interrogazione è stata proposta dai deputati Fogliardi di Lnp e Fulvi del Pd, che si sono fatti portavoce di alcune considerazioni avanzate dal mondo delle piccole imprese, che lamentava un drenaggio della liquidità a danno delle società che realizzano gli interventi incentivati, con un aggravamento della particolare congiuntura economica in atto.

Secondo la situazione illustrata, le imprese individuali e le società di capitali possono recuperare la ritenuta d'acconto dal primo gennaio successivo all'anno in cui viene pagata la ritenuta. La situazione si complica per le società di persone dal momento che la ritenuta deve essere prima indicata nella dichiarazione dei redditi dei soci e scomputata dall'Irpef, per poi essere recuperata in compensazione dalla società.

Fonte: Paola Mammarella, sito internet edilportale

Rinnovabili: . Dlgs rinnovabili, completato l'iter parlamentare. Via libera dalla commissione Industria di Palazzo Madama allo schema di decreto che recepisce la direttiva 2009/28/CE

17/02/2011. Si completa l'iter parlamentare per l'esame della bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili, che ora passa all'esame del Governo per il via libera definitivo.

Dopo l'ok da parte delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera la settimana scorsa, anche la commissione Industria del Senato ha dato sul provvedimento un parere favorevole, accompagnato però da una trentina di condizioni e da oltre 45 osservazioni.

Certificati verdi e fotovoltaico a terra in aree agricole

La commissione di Palazzo Madama ha chiesto di fissare il ritiro dei certificati verdi in eccesso all'85% del prezzo, anziché al 70% come previsto nello schema di decreto legislativo. Per quanto riguarda l'articolo 8 del decreto, che tra l'altro prevede al comma 5 una limitazione per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole - limite di potenza installata a 1 MW e rapporto tra potenza nominale e superficie del terreno non superiore a 50 kW per ogni ettaro -, la commissione ha proposto di elevare fino a 200 kW il limite massimo del rapporto tra potenza nominale e superficie del terreno, escludendo però terreni marginali, incolti, abbandonati, aree industriali dismesse o inquinate, demanio militare e cave esaurite.

Feed in premium e floor minimo per le aste

Proposto inoltre per le rinnovabili un meccanismo di tipo “feed in premium” con una parte fissa e una variabile legata all'andamento del prezzo del mercato dell'energia, mentre per il meccanismo delle aste - previsto per gli impianti a energie rinnovabili non inferiori a 5 MW – viene chiesto un floor minimo (fissato dal MSE con specifico decreto su proposta dell'Autorità per l'energia) al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno scendere.

Proroga al 2014 per il nuovo sistema e meccanismi di project financing

Al fine di consentire ai soggetti interessati agli investimenti “una programmazione e realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale minimo adeguato rispetto alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio”, la commissione Industria del Senato chiede di prorogare di un anno (al 2014 anziché al 2013) l'entrata in vigore del nuovo sistema di incentivazione delle energie rinnovabili. Propone inoltre di adottare dei meccanismi di project financing per incentivare le rinnovabili con tariffe premiali differenziate in caso di aree coltivate di pregio, e di estendere anche alle aree militari la norma secondo cui i soggetti pubblici possono concedere a terzi mediante gara i tetti degli edifici di proprietà per impianti rinnovabili con scambio sul posto.

Bonus 5% anche ai pannelli solari

Per quanto riguarda gli interventi di rifacimento totale o parziale degli impianti rinnovabili per i quali è stata presentata domanda al GSE, la richiesta della commissione è quella di garantire gli incentivi solo “alla produzione aggiuntiva che prevedano un incremento della produttività, l'impiego di nuove tecnologie e un miglioramento dell'impatto ambientale”. Un'altra osservazione prevede di estendere anche ai pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria il bonus volumetrico del 5% in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni che assicurino copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento superiore al 30%. Per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda

alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, i requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili dovranno essere pari al 50% per la produzione di acqua calda sanitaria e pari al 20% per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento.

Definire il burden sharing regionale

La commissione di Palazzo Madama chiede inoltre al Governo di definire un "burden sharing regionale con l'obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo" e di prevedere un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali, "basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi presenti sul territorio".

Misure anti-speculazione

Un altro suggerimento è quello di limitare i fenomeni di speculazione stabilendo che il soggetto autorizzato a realizzare l'impianto debba corrispondere all'atto di presentazione della domanda un contributo variabile a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'impianto, e presenti, contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla realizzazione dell'impianto. Inoltre, la presentazione di più progetti riconducibile "al medesimo soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, collocati in aree confinanti" andrebbe considerata riferibile ad un unico impianto.

Riduzione delle emissioni

La commissione Industria del Senato suggerisce all'esecutivo di considerare l'opportunità di prevedere un meccanismo attraverso il quale i proventi derivanti dalle aste per l'acquisto di diritti di emissione di CO2 che si raccoglieranno dal 2013 vengano utilizzati per l'investimento delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il futuro sviluppo delle fonti rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l'onere gravante sul consumatore finale.

Entro 6 mesi i decreti ministeriali

Infine, viene proposto di abbassare a 6 mesi (anziché un anno come previsto dalla bozza di decreto) il termine per l'emanazione dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE.

Fonte: sito internet casa e clima

Rinnovabili: Assopannelli: incentivi a biomassa da ripensare

15/02/2011. I crescenti incentivi alle centrali elettriche alimentate a biomassa tolgono il legno dalla filiera produttiva comportando un consistente aumento dei prezzi dei mobili, con gravi ripercussioni occupazionali e sociali in Europa.

Questi i temi su cui Assopannelli e FederlegnoArredo chiedono oggi al Senato della Repubblica un coordinamento politico basato su effettivi calcoli economici e ambientali, accordando le esigenze energetiche a quelle produttive.

"Lo stato di tensione che pervade l'intero settore del pannello truciolare a livello europeo - spiega Paolo Fantoni, presidente Assopannelli - trova riscontro nella chiusura di un ulteriore impianto produttivo, questa volta in Irlanda. L'escalation dei prezzi del pannello truciolare che ne segue (+45% in un anno) mette a rischio la produzione italiana di mobili che, nel corso dell'ultimo decennio, ha ben reagito alle sfide della globalizzazione puntando sulla ricerca e lo sviluppo, ma che non può comunque fare miracoli."

Dopo il crollo del giro d'affari nel 2009 (-18%) e la successiva ripresa del fatturato nel 2010 (+1,8%), l'industria del legno/mobile è obbligata ad aumentare le importazioni (+112% annuo di pannelli truciolari sul 2009) per mancanza di materia prima, progressivamente dirottata verso la produzione di energia, con pesanti ripercussioni sugli imprenditori locali.

"Il fatto che in pochi mesi sono state chiuse sei grandi aziende europee, oltre alla chiusura dell'impianto Finsa di Scariff (Irlanda) di pochi giorni fa - aggiunge Paolo Fantoni, presidente Assopannelli - deve essere un campanello d'allarme. Soprattutto in vista dei numerosi progetti in corso di approvazione nei paesi dell'Unione che hanno sottoscritto l'impegno di produrre il 20% dell'energia da fonti rinnovabili entro il 2020."

Assopannelli chiede quindi un intervento governativo per favorire la maggiore efficienza energetica e produttiva, per diminuire l'impatto ambientale senza distruggere la filiera del legno e per evitare semplici flussi di denaro verso operatori energetici italiani ed esteri, ricorrendo invece agli impianti energetici di dimensioni ridotte che raccolgono il legno in un'area ragionevole e sostenibile. Questo per evitare il ripetersi di quanto successo nel primo semestre del 2010, quando numerosi impianti di truciolare sono stati obbligati a chiusure temporanee per mancanza di materia prima.

Fonte: sito internet infobuild

Rinnovabili: GSE: attivo il nuovo portale web per domande terzo conto energia

12/02/2011. Il GSE informa che nel portale applicativo è operativa la sezione per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle tariffe incentivanti con il Terzo Conto Energia (DM 6/8/2010).

Possono usufruire degli incentivi tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dal 1/01/2011 (o dopo il 25/8/2010 per gli impianti fotovoltaici a concentrazione) a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, appartenenti alle seguenti categorie specifiche:

- impianti fotovoltaici ("su edifici" o "altri impianti");
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione.

Per richiedere gli incentivi i Soggetti Responsabili degli impianti o i Referenti Tecnici delegati sono tenuti a utilizzare il portale applicativo raggiungibile attraverso il link <https://applicazioni.gse.it>.

COME OPERARE?

Il GSE ha predisposto una specifica Guida, uno strumento di consultazione completo sul quadro normativo di riferimento e sull'iter da compiere per accedere alle tariffe incentivanti e ai relativi premi.

Contenuti

La Guida, dunque, illustra alcuni dei principali aspetti collegati agli impianti fotovoltaici, quali la connessione degli impianti alla rete, la misurazione dell'energia prodotta, la valorizzazione dell'energia prodotta dagli impianti e l'erogazione degli incentivi. Nelle appendici al documento sono inoltre riportate dettagliatamente le regole tecniche da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli incentivi, oltre alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che contraddistinguono la conversione solare fotovoltaica.

Regole tecniche

Contestualmente alla Guida il GSE pubblica, successivamente agli esiti delle consultazioni e delle verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10, che la Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico.

Riguardo a quest'ultima, si informa che il GSE non ha preventivamente qualificato alcuna soluzione disponibile sul mercato, tantomeno, prevede di farlo. Ogni realizzazione sarà valutata al momento della richiesta di accesso agli incentivi.

Fonte: *sito internet casa e clima*

Rinnovabili: Fotovoltaico, il GSE puntualizza sui numeri degli impianti. La risposta ai produttori che contestavano i dati sugli impianti in esercizio

11/02/2011 - Il GSE sta completando l'analisi delle dichiarazioni asseverate relative ad impianti fotovoltaici che hanno comunicato la fine lavori entro il 31 dicembre 2010. Le istanze finora pervenute sono oltre 75.000 e il GSE deve ancora verificarne 4.500. Il numero complessivo, puntualmente scaturito finora dal censimento delle comunicazioni asseverate, è relativo a 54.106 impianti, per una potenza totale dichiarata di 3.771 MW.

Così il GSE risponde a chi gli contestava i dati diffusi nel corso dell'Audizione resa alla Commissione Industria del Senato, nell'ambito dell'esame dello schema di Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva 28/2009/CE per la promozione delle fonti rinnovabili.

In Senato il GSE aveva affermato che, a fine 2010 saranno in esercizio 200.000 impianti, per complessivi 7.000 MW, e che nel 2011 potrebbe essere raggiunto il target di 8.000 MW previsto per il 2020.

Secondo GIF1-ANIE, Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane, aderente a Confindustria, è importante verificare se si tratti di gigawatt realmente installati. È quindi indispensabile effettuare i dovuti controlli. Anche APER, Associazione dei produttori di energie rinnovabili, ha giudicato inopportuna la divulgazione delle stime e ha evidenziato l'impatto negativo e l'allarme nei confronti degli auditori in Commissione e sui media nazionali causato da tali dati.

"I dati sopra riportati - continua il GSE - potranno subire degli incrementi a seguito del completamento delle analisi in corso. La Legge 129/2010 prevede che le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, i gestori di rete e il GSE possano effettuare controlli sugli impianti per accertare l'effettiva conclusione dei lavori e che gli stessi siano stati eseguiti in conformità alle pertinenti normative. Il GSE, già a partire da dicembre 2010, sta effettuando verifiche ispettive e ha definito un intenso piano di sopralluoghi."

Il GSE segnala, infine, che il numero degli impianti connessi alla rete e, quindi, entrati in esercizio al 31 dicembre 2010 (sulla base dei dati pervenuti al 31 gennaio 2011) è pari a 144.800, per una potenza complessiva di 2.903 MW. Tali valori sono ancora provvisori in quanto, ai sensi del DM 19 febbraio 2007, gli operatori hanno 60 giorni di tempo, e quindi fino a fine febbraio 2011, per inviare le domande di ammissione agli incentivi relative ad impianti entrati in esercizio a fine 2010.

Fonte: *Rossella Calabrese, sito internet edilportale*

Certificazione di sostenibilità ambientale: Quanto costa la certificazione Leed. Tasse, documentazione, progettazione, messa in servizio, costruzione, ecco come si distribuiscono i costi per la certificazione di un edificio

15/02/2011. Secondo un'indagine svolta dal sito americano leeduser.com, una certificazione Leed comprende diversi tipi di costi, i quali si possono visualizzare come una piramide rovesciata con cinque distinti livelli, che vanno considerati in modo separato, al fine di ottenere un quadro d'investimento generale e preciso.

Tasse

Al livello inferiore si trovano la maggior parte dei costi diretti, ovvero le tasse. Si paga quindi il Green Building Certification Institute (GBCI) per registrare e certificare il progetto. Il costo varia a seconda delle dimensioni del progetto, e in base alla possibilità di ottenere sconti come membri del US Green Building Council.

Documentazione

Successivi alle tasse, ci sono i costi e i tempi necessari alla compilazione e presentazione della documentazione utile ad ottenere la certificazione e, in generale, per la gestione del processo di conformità. Di solito, sono soldi spesi per un consulente esterno, ingaggiato specificamente per questo compito. È un costo necessario per chi affronta per la prima volta il processo di certificazione, ma non è un grande affare per chi ha già svolto abbastanza volte tale processo, da averlo compreso appieno, e che quindi può potarlo a termine senza l'ausilio di consulenti esterni. Di norma, per grandi progetti anche complessi, poche centinaia di ore sono sufficienti per tirare le somme e presentare la documentazione in modo corretto.

Progettazione

Al terzo livello si trovano i costi per la progettazione edilizia che soddisfi gli standard Leed. Per la realizzazione di qualsiasi edificio ad alto rendimento, infatti, il team di progetto deve sviluppare una gamma di scenari e simulazioni per determinare i preventivi. Deve anche valutare i prodotti e i materiali da costruzione ed esplorare la fattibilità delle nuove tecnologie. Tutte queste misure richiedono tempo e fatica. Quanto, dipende molto dall'esperienza del team e dagli obiettivi di performance del progetto.

Messa in servizio e conformità energetica

Ai costi di progettazione si aggiungono i costi per la messa in servizio e per la modellazione di conformità. La messa in servizio può sembrare un investimento oneroso, ma è sempre più a buon mercato rispetto ai costi necessari per la correzione delle inefficienze, dopo che gli occupanti hanno preso posto nell'edificio. La modellazione di conformità energetica invece è più complessa. In caso di un edificio standard avviene nelle fasi iniziali della progettazione, mentre per la documentazione Leed si svolge dopo la progettazione e spesso con parametri diversi.

Costruzione

In cima alla piramide rovesciata si trovano i costi maggiori, cioè quelli di costruzione. Per gestire tali costi è necessario conoscere, almeno approssimativamente, il prezzo di una serie di misure specifiche. Ad esempio, la ventilazione controllata aumenta i costi per metro quadro rispetto ad un sistema di ventilazione standard. Queste cifre, e molte altre, si possono trovare nel nuovo rapporto stilato da BuildingGreen, "The Cost of Leed".

Fonte: *sito internet casa e clima*

Qualità architettonica: Scia, il DI Calderoli riduce a 30 giorni i tempi per i controlli. Chiarita la sostituzione della Denuncia di inizio attività con la nuova procedura, escluse Super-Dia e autorizzazioni delle Soprintendenze

12/02/2011 - Definitiva l'applicazione della Scia all'edilizia con tempi dimezzati per i controlli. Lo propone la bozza di decreto legge presentata dal Ministro Calderoli e discussa a margine del Consiglio dei Ministri di martedì scorso. Il testo, che potrebbe essere analizzato dal prossimo CdM, riprende quanto già affermato a settembre scorso dal Ministro per la Semplificazione normativa.

Il DI Calderoli cerca di superare anche la criticità dei controlli, riducendo da 60 a 30 giorni i margini per gli accertamenti ex-post. Le perplessità degli addetti ai lavori vertevano infatti sui tempi. Se da una parte con la Dia era necessario attendere 30 giorni prima di

iniziare i lavori, dall'altra le incertezze sulla Scia non consentivano l'avvio del cantiere nello stesso giorno della presentazione della domanda all'Amministrazione preposta. In base alla manovra estiva, questa aveva infatti la possibilità di adottare provvedimenti di divieto e rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Di conseguenza si aspettavano i 60 giorni, dopo i quali far valere la regola del silenzio-assenso, raddoppiando i tempi di attesa e aggravando le procedure.

Il decreto ribadisce che la sostituzione non sarebbe automatica per la Super-Dia, prevista dall'articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, Testo Unico dell'edilizia. Fanno capo a questa disciplina gli interventi urbanistici in cui è possibile usare la Dia in alternativa al permesso di costruire, cioè ristrutturazioni con modifica del volume e della sagoma, nuove costruzioni e ristrutturazioni urbanistiche.

Nel caso in cui esista un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale gravante sull'immobile su cui si intende intervenire, sarebbe possibile utilizzare la Scia solo allegando il parere positivo della Soprintendenza. La Scia, infatti, non può sostituire i nulla osta delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, ma deve accompagnarsi ad essi.

La sostituzione automatica non potrebbe operare neanche nelle leggi regionali che, in virtù della competenza esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, hanno stabilito il ricorso alla Dia in alternativa al permesso di costruire per alcuni interventi.

Fonte: Paola Mammarella, sito internet edilportale

Energia nucleare: Governo: ok a parere Regioni sul nucleare prima della Conferenza unificata. Nel correttivo al Dlgs 31/2010 riconosciuta la necessità del parere obbligatorio non vincolante della Regione sul rilascio dell'autorizzazione unica

17/02/2011. La Consulta lo ha sancito in una sentenza pochi giorni fa: in materia di centrali nucleari le Regioni devono poter esprimere il proprio parere, obbligatorio anche se non vincolante, prima della riunione della Conferenza Unificata.

Di questo pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 sul nucleare, il Governo pare intenzionato a tenerne conto, come dimostra la bozza di "correttivo" al dlgs 31/2010 che sarà portata all'esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri. Il provvedimento corregge alcuni errori materiali contenuti nel decreto legislativo recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi". Inoltre, definisce meglio i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico, chiarisce le procedure della Valutazione Ambientale e definisce meglio le procedure amministrative.

Necessario il parere della Regione non vincolante

Nello schema di correttivo, di cui l'agenzia di stampa il Velino fornisce un'anticipazione, è prevista la necessità di un parere "obbligatorio" ma non "vincolante" della Regione interessata dall'individuazione del sito dove realizzare un impianto nucleare.

Documento programmatico dal MSE

Inoltre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove previsioni, il ministro dello Sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con decreto da emanare di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il ministro dell'Ambiente e con il ministro dell'Istruzione" adotterà un documento programmatico, con il quale sono delineati "gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare". Il documento, inoltre, dovrà indicare "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare", e "gli interventi in materia di ricerca e formazione", valutando allo stesso tempo "il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione".

Autorizzazione unica dopo il parere della Regione

La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, viene chiarito nella bozza di correttivo, sono considerate "attività di preminente interesse statale" e per questo soggette "ad autorizzazione unica" da rilasciare su richiesta dell'operatore (con decreto del Mse di concerto con l'Ambiente e le Infrastrutture) ma solo dopo l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della regione che deve arrivare entro 90 giorni e trascorso il quale "si prescinde dalla sua acquisizione". Dopo di che la questione passa alla Conferenza unificata.

Parametri sulle caratteristiche delle aree

La definizione delle caratteristiche che devono avere le aree idonee a ospitare impianti nucleari e il Parco tecnologico dovrà avvenire con un decreto interministeriale con il quale vengono definiti i "parametri esplicativi dei criteri tecnici". L'Agenzia per la sicurezza nucleare, preliminarmente, tenendo conto dei criteri indicati dall'Aiea, propone al ministero dello Sviluppo economico uno schema di parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico. Entro tre mesi, sempre il ministero dello Sviluppo economico, con decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta lo schema di parametri e trasmette al dicastero di via Cristoforo Colombo "la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica". Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei ministri, mentre i testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee

Alla luce dei parametri adottati, secondo le procedure descritte, entro tre mesi la Sogin predispose una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, con un ordine di idoneità delle aree "sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso".

Deposito nazionale e misure compensative

Il decreto correttivo sul nucleare chiarisce anche che il Deposito nazionale ospiterà non solo i rifiuti nucleari derivanti dall'ex centrali, ma anche dagli impianti del ciclo del combustibile. Ciò per tener conto dei rifiuti derivanti da impianti di riprocessamento del nucleare pregresso, come Eurex (Vercelli), Itrec (Matera), IPU (Roma) ed OPEC1 (Roma). Le misure compensative per i comuni e gli altri enti interessati dalla localizzazione dei nuovi impianti sono prefigurate invece come "benefici economici" e non più come compensazioni e si calcolano, in termini di raggio dal quale calcolare le distanze per verificare chi ha diritto o meno alle risorse messe a disposizione, "all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito" e "dal centro dell'edificio reattore".

Certificazione dei siti e valenza dell'autorizzazione unica

Nelle correzioni al dlgs 31/2010 predisposte dal Governo si prevede inoltre che l'Agenzia per la sicurezza nucleare effettui l'istruttoria tecnica sulle singole istanze per la certificazione dei siti entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta. Il ministero dello Sviluppo economico sottopone entro 15 giorni i siti certificati all'intesa della regione interessata. L'autorizzazione unica vale come licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare e certifica

anche la qualifica di 'operatore'. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile quindi della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto.

In attesa del loro conferimento al deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate. "L'autorizzazione unica – si legge nella bozza di decreto correttivo sul nucleare - vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato".

Fonte: sito internet casa e clima